

ORDINANZA SINDACALE numero 31 del 24 MARZO 2020

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DELLA SPEZIA QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

L'anno duemilaventi addì 24 del mese marzo,

IL SINDACO

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020 che espressamente all'articolo 1, punto 6) stabilisce quanto segue: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni,*

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”

CONSIDERATO che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e l'art.2 lettera r) del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ribadiscono la stessa indicazione;

Vista l'ordinanza sindacale n. 24 del 12 marzo 2020 con la quale veniva garantito lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale del Comune della Spezia, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 25 marzo 2020;

Visto l'articolo 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Cura Italia, che disciplina le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni, efficaci fino al 3 aprile 2020;

Tutto ciò premesso

ORDINA

1. Di prorogare l'efficacia delle disposizioni emanate con l'ordinanza n. 24 del 12 marzo 2020 fino al 4 aprile 2020.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Generale, dei dirigenti delle posizioni organizzative, delle OO.SS. - RSU del Comune della Spezia.

IL SINDACO

dott. Pierluigi PERACCHINI